



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

Opera

Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione - Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso

Livello progettuale

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 50/2016 e dell'art. 23 del D.P.R. 207/2010

| | | | | |
|-------------|------------------|-----------------|--|-----------|
| Elaborato | SCHEMA CONTRATTO | | | Scala |
| 16 | | | | // |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Maggio 2023 | | PRIMA EMISSIONE | | |
| Data | Rev. | Descrizione | | Redattore |

Verificato:

Visto:

Approvato:

Progetto

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di SALERNO

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI “**Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione – Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso**” -
CUP: H44H23000190008 – CIG: _____ -

Repertorio: n. _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ (___), del mese di _____, presso la sede municipale, avanti a me, Dott. Andrea D'Amore, Segretario Generale del comune di Capaccio Paestum, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare in forma pubblica amministrativa e nell'interesse dell'Ente medesimo, i contratti di cui lo stesso sia parte, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dalle parti contraenti d'accordo tra loro e col mio consenso in conformità dell'Art. 48 della legge notarile, si sono personalmente costituiti:

da una parte il Sig. Greco Carmine, nato a Nola (NA) il 14/05/1963, Cod. Fisc.: GRC CMN 63E14 F924O, domiciliato per la carica presso la sede del comune di Capaccio Paestum, il quale interviene a questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, nella sua qualità di Responsabile Area P.O. Pubblica Illuminazione dell'Ente rappresentato, C.F.: 81001170653 – P.IVA 00753770650, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3., del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Via Vittorio Emanuele n. 1, 84047 Capaccio Paestum (in seguito

denominato "Stazione appaltante");

dall'altra il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ -

codice fiscale _____, in qualità di _____, della società

_____, con sede a _____ (____) alla via _____ n. ____ -

Partita Iva _____, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato anche

“Appaltatore”, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in seguito

denominato "Contraente" o “Appaltatore”, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di

_____, agli atti d'ufficio, tel. _____, fax _____, pec:

_____;

comparenti della cui identità personale e giuridica io Ufficiale rogante sono

personalmente certo.

PREMESSO

- che l'intervento di **“Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione**

stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione –

Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”, di importo complessivo pari ad

€ 3.000.000,00, è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, prima

annualità (anno 2023);

- che il progetto esecutivo approvato, in virtù dell'Art. 23, comma 4., del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii., è composto dai seguenti elaborati tecnici:

0. ELENCO ELABORATI

1. RELAZIONE GENERALE

2. RELAZIONE SPECIALISTICA

3. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI

3.1. DIMENSIONAMENTO PLINTI DI FONDAZIONE

3.2. CALCOLI ILLUMINOTECNICI

3.3. SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI

3.4. SCHEMA UNIFILARE TELECONTROLLO

3.5. SCHEMA UNIFILARE NUOVO QUADRO ELETTRICO

4. ELABORATI GRAFICI:

4.1. STATO DI FATTO

4.1.1.a. STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO

4.1.1.b. STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO

4.1.2. STATO DI FATTO – Q02 VIA VAROLATO

4.1.3. STATO DI FATTO – Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO

4.1.4. STATO DI FATTO – Q07 VIA G. PAOLO I – Q08 VIA STERPINA

4.1.5.

4.1.5.a. STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA

4.1.5.b. STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA

4.1.6. STATO DI FATTO – Q10 TORRE DI MARE – Q11 VIA DELLA
GIUNGAIA

4.1.7. STATO DI FATTO – Q13 VIA MANTEGNA

4.1.8. STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI

4.1.9. STATO DI FATTO – Q14 VIA P. UCCELLO – Q20 VIA MOLINO
DI MARE

4.1.10.

4.1.10.a. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 4.1.10.b. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE – Q19 | |
| | SPINAZZO/SS18 | |
| | 4.1.11. STATO DI FATTO – Q21 VIA FUSCILLO | |
| | 4.1.12. STATO DI FATTO – Q25 VIA CAFASSO – Q26 P.ZZA | |
| | CAFASSO | |
| | 4.1.13. STATO DI FATTO – Q38 VIA PROCUZZI | |
| | 4.1.14. STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO | |
| | 4.1.15. STATO DI FATTO – Q43 TEMPA SAN PAOLO – Q51 CASE | |
| | GRATTACASO – Q60 VIA SFERRACAVALLLO | |
| | 4.1.16. STATO DI FATTO – Q44 VIA FILETTE VIGNONE | |
| | 4.1.17. STATO DI FATTO – Q45 VIA FEUDO VIGNONE – Q46 VIA | |
| | SCARLATTI | |
| | 4.1.18. STATO DI FATTO – Q47 VIA FEUDO | |
| | 4.1.19. STATO DI FATTO – Q48 VIA PAGANINI | |
| | 4.1.20. STATO DI FATTO – Q49 VIA SCIGLIATI | |
| | 4.1.21. STATO DI FATTO – Q50 VALLE CENT’ANNI | |
| | 4.1.22. STATO DI FATTO – Q52 CRISPI | |
| | 4.1.23. STATO DI FATTO – Q54 VIA PAZZANO | |
| | 4.1.24. STATO DI FATTO – Q55 PONTE MARMOREO | |
| | 4.1.25. STATO DI FATTO – Q56 QUADRIVIO CHIORBO | |
| | 4.1.26. STATO DI FATTO – Q57 BORGO SPINAZZO | |
| | 4.1.27. STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA | |
| | 4.1.28. STATO DI FATTO – Q59 VIA GAIARDA (VARCO | |
| | CILENTANO) | |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | |
| 4.1.29. | STATO DI FATTO – Q61 VIA CAPACCIO PAESTUM | |
| 4.1.30. | STATO DI FATTO – Q62 VIA TEMPE – Q63 P.ZZA | |
| | TENENTE VAUDANO – Q64 VIA G. PAOLO II | |
| 4.1.31. | STATO DI FATTO – Q65 VIA FONTANA NUOVA – Q66 | |
| | VIA STRETTINA SCORZIELLO | |
| 4.1.32. | STATO DI FATTO – Q68 VIA GUEGLIA | |
| | | |
| 4.2. | STATO DI PROGETTO: | |
| 4.2.1.a. | STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO | |
| 4.2.1.b. | STATO DI FATTO – Q01 VIA OLMOPANNO | |
| 4.2.2. | STATO DI FATTO – Q02 VIA VAROLATO | |
| 4.2.3. | STATO DI FATTO – Q06 VIA STERPINA/MARCO POLO | |
| 4.2.4. | STATO DI FATTO – Q07 VIA G. PAOLO I – Q08 VIA STERPINA | |
| 4.2.5. | | |
| 4.2.5.a. | STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA | |
| 4.2.5.b. | STATO DI FATTO – Q09 VIA POSEIDONIA | |
| 4.2.6. | STATO DI FATTO – Q10 TORRE DI MARE – Q11 VIA DELLA | |
| | GIUNGAIA | |
| 4.2.7. | STATO DI FATTO – Q13 VIA MANTEGNA | |
| 4.2.8. | STATO DI FATTO - Q16 VIA BOTTICELLI | |
| 4.2.9. | STATO DI FATTO – Q14 VIA P. UCCELLO – Q20 VIA MOLINO | |
| | DI MARE | |
| 4.2.10. | | |
| 4.2.10.a. | STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | 4.2.10.b. STATO DI FATTO – Q18 SANTA VENERE – Q19 | |
| | SPINAZZO/SS18 | |
| | 4.2.11. STATO DI FATTO – Q21 VIA FUSCILLO | |
| | 4.2.12. STATO DI FATTO – Q25 VIA CAFASSO – Q26 P.ZZA | |
| | CAFASSO | |
| | 4.2.13. STATO DI FATTO – Q38 VIA PROCUZZI | |
| | 4.2.14. STATO DI FATTO - Q39 PONTE BARIZZO | |
| | 4.2.15. STATO DI FATTO – Q43 TEMPA SAN PAOLO – Q51 CASE | |
| | GRATTACASO – Q60 VIA SFERRACAVALLLO | |
| | 4.2.16. STATO DI FATTO – Q44 VIA FILETTE VIGNONE | |
| | 4.2.17. STATO DI FATTO – Q45 VIA FEUDO VIGNONE – Q46 VIA | |
| | SCARLATTI | |
| | 4.2.18. STATO DI FATTO – Q47 VIA FEUDO | |
| | 4.2.19. STATO DI FATTO – Q48 VIA PAGANINI | |
| | 4.2.20. STATO DI FATTO – Q49 VIA SCIGLIATI | |
| | 4.2.21. STATO DI FATTO – Q50 VALLE CENT’ANNI | |
| | 4.2.22. STATO DI FATTO – Q52 CRISPI | |
| | 4.2.23. STATO DI FATTO – Q54 VIA PAZZANO | |
| | 4.2.24. STATO DI FATTO – Q55 PONTE MARMOREO | |
| | 4.2.25. STATO DI FATTO – Q56 QUADRIVIO CHIORBO | |
| | 4.2.26. STATO DI FATTO – Q57 BORGO SPINAZZO | |
| | 4.2.27. STATO DI FATTO- Q58 VIA GAIARDA | |
| | 4.2.28. STATO DI FATTO – Q59 VIA GAIARDA (VARCO | |
| | CILENTANO) | |

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione – Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”**, per l’importo complessivo di € 3.000.000,00 di cui € 2.200.000,00 per lavori ed € 800.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che con determinazione n. ____ del ____, Reg. Gen. N. ____ del ____, sono stati affidati definitivamente i lavori di **“Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione – Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”** alla società **“_____**, con sede legale in via ____, n. 5 – CAP ____, _____ (____) – P.IVA _____“ per un ammontare netto complessivo pari ad € _____, oltre I.V.A. al 10% come per legge, per complessivi € _____;

- che la suddetta somma, € _____, è stata impegnata con determinazione n. ____ del ____, Reg. Gen. N. ____ del ____, sul capitolo _____ Art. ____ del bilancio _____;

- che l’intervento dei lavori di **“Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione – Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”** è finanziato con fondi _____, giusto decreto regionale _____;

- che ai sensi dell’Art. 32, comma 9., lettera b), del D.Lgs. 50/2016, il termine dilatorio di cui al comma 9. si applica trattandosi di affidamenti effettuati fuori dai casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che con determinazione n. ____ del ____, Reg. Gen. N. ____ del _____, è stato effettuata la presa d’atto delle polizze per la stipula del contratto;

- che sono decorsi i 35 giorni di cui all'Art. 32, comma 9., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- che in data _____, prot. n. PR_SAUTG_Ingresso_____, della Banca dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) è stata richiesta l'Informativa antimafia ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii. prima della stipula del contratto il cui importo è superiore ad € 150.000,00 e che sono decorsi i 30 giorni di cui all'Art. 92, comma 3., del su richiamato D.Lgs. per cui si può procedere anche in assenza dell'informazione antimafia;

- che il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Carmine GRECO.

TUTTO CIO' PREMESSO

e volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i componententi, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Responsabile AREA P.O. Pubblica Illuminazione del comune di Capaccio Paestum, Ing. Carmine GRECO, in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente medesimo, dà e concede al contraente, società _____, con sede legale in via _____, n. ____ - CAP _____, _____ (__) - P.IVA _____, e per essa al costituito sig. _____, nella qualità Legale rappresentante, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di “i lavori di **“Riqualificazione energetica della pubblica illuminazione stradale con corpi illuminanti a LED e sistemi automatici di regolazione – Telecontrollo e telegestione del flusso luminoso”**, appalto a CORPO, da eseguirsi in Capaccio Paestum (SA).

2. Il contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato, oltre le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, nonché di quelle contenute nel Capitolato Generale di Appalto, D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5. della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **H44H23000190008**.

Art. 2 - Specificazioni dell'appalto

Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. del 19/04/2000, n. 145, l'Appaltatore contestualmente con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza delle norme vigenti generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione per assumere l'appalto, ivi comprese, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche per i rifiuti; la presenza o meno di acqua ecc.. I lavori che l'appaltatore si è impegnato a realizzare sono quelli relativi al progetto affidato e consapevole che qualunque altra opera che si rendesse necessaria a seguito della redazione dei progetti esecutivi cantierabili, strutturali ed impiantistici, per dare i medesimi finiti e completi a regola d'arte, rientra nella competenza esclusiva dell'Appaltatore. L'appalto, oltre che dalle norme del Capitolato Generale sopra

detto, è altresì, regolamentato dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto principale nonché al Capitolato Speciale d'Appalto integrativo, delle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché dal Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.), per la parte ancora vigente, di attuazione in materia di LL.PP. e dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., inoltre è regolato da tutte le leggi statali e regionali vigenti alla data della sottoscrizione del presente contratto, relativi regolamenti e linee guida ANAC, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d'appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla loro puntuale osservanza. Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non allegati formalmente al presente:

- IL VIGENTE CAPITOLATO GENERALE (D.M. 145/2000);
- IL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- LE RELAZIONI;
- L'ELENCO PREZZI UNITARI;
- IL CRONOPROGRAMMA;
- LE POLIZZE DI GARANZIA.

Le opere comprese nel presente contratto di appalto risultano dagli elaborati del progetto esecutivo in premessa richiamato. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche sopra indicati. Ove si evidenzia la necessità di farvi ricorso, si riterranno applicabili le norme previste dall'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. all'uopo autorizzate dal RuP.

L'Impresa dovrà conservare in un luogo adatto ed indicato dal RuP i corpi illuminanti che si recuperano dall'impianto di P.I. a seguito della loro sostituzione con punti luce a tecnologia LED che, previo Verbale di consistenza fra le parti, successivamente, a seguito di richieste espresse dell'Ente, saranno riutilizzati all'occorrenza sull'impianto medesimo.

In caso di incongruenza fra gli atti allegati al contratto prevale il contenuto degli atti nel seguente ordine decrescente: contratto, Capitolato speciale di appalto, relazioni, computo metrico.

Art. 3 - Tipo e Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro _____ compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro **50.000,00**, al netto del ribasso praticato in sede di offerta pari al _____ %, oltre IVA al 10%, per complessivi Euro _____.

2. Il contratto è stipulato a CORPO.

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di elenco depurati del ribasso unico offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non si potrà procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1. dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura del contraente, da presentare prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 43, comma 10., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento

dei lavori.

Art. 5 - Esecuzione lavori e Controlli

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. L'Appaltante procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato ed al contratto stipulato. La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con il contraente in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice dei contratti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte del contraente e del subappaltatore (se presente) della documentazione prevista dalle leggi vigenti in

materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento (RuP), dell'inosservanza, da parte del contraente, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. Il contraente collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

6. Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle o a sostituirle a sue spese. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni l'Appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

7. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o

sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, potrà essere investita del giudizio sulle controversie la competente Autorità Giudiziaria.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori potrà essere effettuata attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali solo se necessarie;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori dovrà verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e curerà che i libretti o i

brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. Il contraente sarà invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e dovrà firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se il contraente rifiutasse di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i libretti o brogliacci suddetti. Si potranno tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 7 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RuP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Modifiche al contratto non sostanziali, ovvero non ricadono nel caso di cui al

comma 4. dell'art. 106, sono ammesse, ai sensi dell'art. 106, comma 1., lettera e), del Codice dei contratti nell'ambito del 50% degli importi contrattuali.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto o nell'ambito degli aumenti previsti dal presente articolo, la stazione appaltante potrà imporre al contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed il contraente deve eseguirle. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica presentata dal contraente s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1., lettere b) e c) del Codice dei contratti, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli | |
| | disguidi o una consistente duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui | |
| | al comma 7. del predetto articolo; | |
| | - con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie | |
| | stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, | |
| | lettera e); | |
| | - con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto | |
| | esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua | |
| | utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) | |
| | dell'articolo 106; | |
| | c) il contraente si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle | |
| | situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1., del D.Lgs. n. 50/2016 e | |
| | s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le | |
| | concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di | |
| | aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori | |
| | speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1.; | |
| | d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave | |
| | violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di | |
| | giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE. | |
| | Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il | |
| | contratto con l'Appaltatore, sono: | |
| | a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, | |
| | sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo | |
| | 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; | |

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto;

c) le inadempienze contrattuali espressamente previste nel contratto e nel capitolato speciale di appalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

c) nei confronti del contraente siano intervenute cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. accertate successivamente alla stipula del contratto o allorquando la Prefettura dà riscontro alla richiesta informazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. (antimafia) oltre i termini di cui all'Art. 88, comma 4., del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii. qualora il contratto sia stato sottoscritto ai sensi del comma 4-bis dello stesso articolo in assenza della comunicazione antimafia.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del contraente, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al contraente. Egli formula,

altresì, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, la stazione appaltante ovvero il Responsabile dell'AREA in cui è incardinato il procedimento amministrativo su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori o dal RuP durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del contraente rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegnerà un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il contraente dovrà eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, il

contraente dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando al contraente i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata al contraente nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il contraente o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5., del Codice dei contratti, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. purch  abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante dovr  recedere dal contratto.

3. Il contratto   risolto di diritto a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalla Prefettura/U.T.G. territorialmente competente a seguito delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 252/1998: Protocollo di Intesa del 27/05/2009 fra Prefettura Salerno e Comune di Capaccio Paestum.

4. La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, pu  essere ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potr  comportare la risoluzione del contratto.

Art. 9 - Pagamenti

1. Il contraente avr  diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito netto raggiunga gli **  250.000,00** al netto delle ritenute di legge e dello scorporo dell'anticipazione come previsto all'Art. 2.4 del Capitolato Speciale di Appalto. Il certificato di pagamento per ciascun SAL verr  emesso dal Direttore dei Lavori entro 45 giorni, naturali e consecutivi, dalla maturazione del singolo SAL. La determinazione di liquidazione di ciascun SAL avverr  nei successivi 30 giorni e a pubblicazione avvenuta all'Albo Pretorio on line sar  formalizzata, nei successivi 15 giorni, la richiesta del relativo acconto alla Cassa DD.PP. sicch  il relativo mandato di pagamento sar  emesso dagli uffici di ragioneria comunale una volta acquisita alla tesoreria comunale la rimessa da parte della suddetta Cassa DD.PP..

2. La Stazione Appaltante acquisir  d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici,

il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi (se presenti), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il contraente, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

4. Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei contratti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può

superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

5. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione.

7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2., del codice civile.

8. Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 508 del 04/10/2011 l'importo degli eventuali "Smaltimenti" sarà pagato all'impresa affidataria in maniera autonoma rispetto all'importo contrattuale di cui al precedente Art. 3 e previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento (fattura della cava di conferimento e formulario) e la relativa fattura sarà maggiorata del 15% a titolo di spese generali sempreché ci siano le disponibilità economiche in caso contrario l'appaltatore rinuncia a tali rimborso senza avanzare richieste e/o indennizzi di sorta impegnandosi, in tal senso, fin dalla sottoscrizione del presente contratto.

9. L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi senza ulteriori pretese e nei tempi previsti nel presente

contratto indipendentemente dalle erogazioni degli acconti che, in quanto risorse ministeriali, gli potranno essere liquidati in ritardo.

10. Il Direttore dei Lavori redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi. Lo stato di avanzamento dei lavori, approvato dall'Appaltante, sarà trasmesso nel più breve tempo possibile al Responsabile del procedimento che, entro 30 (trenta) giorni, passa al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata; il mandato di pagamento relativo sarà conseguente all'acquisizione dei fondi da parte della Regione e trasferiti al Comune, compatibilmente con la disponibilità di cassa senza che l'Appaltatore, per eventuali ritardi di accredito delle rate di acconto da parte dell'Ente regionale o per indisponibilità di cassa della stazione appaltante possa avanzare richieste di risarcimenti danni o interessi vari per il ritardato effettivo accredito del mandato di liquidazione.

11. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a trenta giorni per fatti imputabili alla stazione appaltante, la stessa dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione qualunque che siano. Le liquidazioni delle rate di acconto hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

12. Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei Lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori è trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti. Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica

dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo o per la certificazione di regolare esecuzione. Il conto finale viene trasmesso all'appaltatore che, a meno di eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 10 (dieci) giorni.

13. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'importo, verrà rilasciato dopo l'emissione del certificato di collaudo/Certificato di regolare esecuzione dei lavori compatibilmente con la disponibilità di cassa e delle erogazioni dell'ente mutuante.

Art. 10 - *Obblighi del contraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di SALERNO della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

In tal senso l'appaltatore dichiara che per ogni transazione finanziaria relativa ai rapporti contrattuali in essere con questa stazione appaltante dovranno essere effettuati utilizzando i seguenti conti correnti:

della Società _____, Partita IVA _____: Banca _____ – Conto corrente n. _____ - Codice IBAN _____ -, soggetto delegato ad operare sul conto corrente di cui sopra: Sig. _____, nato il _____

_____ a _____ (___), Cod.Fisc.: _____ - come
dichiarato con nota acquisita a mezzo pec del _____ in atti.

Art. 11 - Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto
ovvero sotto riserva di legge nel caso che la stazione appaltante ha necessità di
accelerare i tempi.

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato, da cronoprogramma, in **120 giorni naturali e
consecutivi**, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti
disposizioni normative e secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Speciale
di Appalto.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,
verrà applicata per ciascun giorno di ritardo una penale pari allo 0,5% dell'importo
contrattuale.

4. Qualora l'Appaltatore, per cause e fatti non imputabili alla stazione appaltante,
non sia in grado di ultimare a regola d'arte i lavori di cui al presente contratto entro
il termine ultimo di cui al Cronoprogramma allegato, circostanza attestata a mezzo
Verbale, da redigersi entro 3 giorni dalla scadenza dei termini temporali contrattuali,
congiuntamente dalla D.LL. in contraddittorio con lo stesso Appaltatore o in sua
assenza con almeno n. 2 testimoni validi, potrà chiedere, con domanda motivata, una
sola proroga, che, se riconosciuta giustificata sarà concessa all'Appaltatore, per il
tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, purché la
domanda pervenga, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei
lavori anche se consegnati parzialmente. La proroga non potrà essere concessa
qualora nel periodo di esecuzione dei lavori, nel rispetto del Cronoprogramma lavori

di cui sopra, ci siano state contestazioni da parte della D.LL. in ordine a ritardi nell'esecuzione dei lavori medesimi. In ogni caso la somma delle proroghe concesse non può superare un quarto del tempo contrattualmente disponibile ovvero 68 giorni naturali e consecutivi. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RuP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RuP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del contraente, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC.

4. Il contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza del contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di

scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il contraente, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dal contraente ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, il contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le forme e modalità previste dall'articolo 107, comma 6., del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

7. I termini di consegna s'intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Direttore dei lavori, su richiesta scritta del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 13 - Garanzia e copertura assicurativa

1. La Ditta appaltatrice si impegna a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa scaturente dall'esecuzione delle opere anche nei confronti di soggetti terzi.

2. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituita tramite garanzia fideiussoria con polizza n° _____ contratta con _____, emessa in data _____, per l'importo di almeno il 10% dell'importo contrattuale o nella percentuale di legge in funzione del ribasso offerto in sede di gara, per € _____, che sarà svincolata a lavoro ultimato, nell'interesse del contraente ed a favore della Stazione appaltante, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal

contraente in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.

Con tale garanzia fideiussoria il fideiussore compagnia di assicurazioni

_____ si riterrà obbligato in solido con il contraente fino

all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui

trattasi, obbligandosi espressamente a versare l'importo della garanzia su semplice

richiesta dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

3. Nel caso si verificano inadempienze contrattuali ad opera del contraente, la

Stazione appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma

precedente, fermo restando che il contraente stesso dovrà provvedere, ove non sia

attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 30

giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione come indicato dall'art.

103, comma 1., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. È a carico del contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività

connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il

contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, la polizza assicurativa per

danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103, comma

7., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., n. _____ emessa il _____ dalla

compagnia di assicurazione _____, per un importo garantito (Sezione

A) di € 1.000.000,00, così come previsto negli atti relativi alla procedura di

affidamento dei lavori, a garanzia dei danni eventualmente derivanti dall'esecuzione,

ed (Sezione B) Euro 1.000.000,00 per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi.

Art. 14 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dovrà essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori.

2. Il contraente del contratto può affidare in subappalto opere o lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11., del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 50 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice, di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista da parte di quest'Amministrazione appaltante, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare a quest'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 15 - Piani di sicurezza

1. Il contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare, altresì, le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. laddove si rendesse necessario; il datore di lavoro – appaltatore -, i subappaltatori e gli eventuali lavoratori autonomi saranno tenuti a redigere e ad attuare il piano di sicurezza operativo (POS) ed eventuali proposte integrative al PSC. In ogni caso, l'impresa appaltatrice dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del suddetto piano di sicurezza e di

coordinamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Tali piani, in virtù dell'ex Art. 137 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati. In caso di inosservanza sarà sospesa, fino al relativo adempimento, accertato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione qualora presente e da esso attestato alla stazione appaltante, i pagamenti degli stati d'avanzamento lavori.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa, delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante nè ha titolo a risarcimento di danni. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il nominativo, l'indirizzo e la posizione contributiva ed assicurativa dei propri lavoratori. Nell'esecuzione delle opere commissionate, l'Impresa Appaltatrice assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti, dei dispositivi di protezione individuali e collettiva previsti dalle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. L'Impresa Appaltatrice s'impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma d'inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire o di smaltire i rifiuti

derivanti dalle lavorazioni in cantiere secondo quanto previsto dalle specifiche norme. L'Impresa Appaltatrice darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. L'Impresa Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, deve segnalare il nominativo della persona incaricata del responsabile di cantiere e del suo eventuale sostituto. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

Art. 16 - *Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori*

1. Il contraente è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999;
- le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, per il tempo e nella

località in cui si svolgono detti lavori. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;

- i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

2. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'eventuale subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici ovvero il D.U.R.C.. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva ovvero il D.U.R.C..

A tal fine troverà applicazione l'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 e, pertanto, la documentazione di cui sopra andrà presentata entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi e la trasmissione delle copie dei vari versamenti assicurativi, previdenziali e antinfortunistici andrà effettuata con cadenza trimestrale ovvero alle scadenze del D.U.R.C.. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. In caso

contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 17 - Specifiche modalità e termini di collaudo

Il contratto pubblico di cui in parola è superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di cui all'Art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per cui ai sensi dell'Art. 102, comma 2. e comma 8., ed Art. 216 comma 16., del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'Art. 215, comma 4., del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., che demanda all'Art. 141, comma 3., dell'ex codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che recita < *Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il*

certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori> per cui nella fattispecie si stabilisce di acquisire il Certificato di collaudo.

Art. 18 - Garanzie

1. Salvo il disposto dell'art. 1669 del C.C. e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale di appalto per lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire l'Appaltante per la durata di 2 anni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo, l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando, a suo carico, tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni previa rimozione del precedente, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale, oneri connessi anche fiscali, etc.). Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a 3 anni, queste verranno trasferite all'Appaltante.

2. In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza

maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale d'accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

3. Costituiscono cause di forza maggiore (Art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.) tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Appaltatore.

Art. 19 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Qualunque controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto fra le parti firmatarie, essa dovrà essere deferita

all'Autorità Giudiziaria competente. Non si prevede la clausola compromissoria (art. 209 e 210 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9. e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente ufficio del Registro.

3. In caso contrario s'intendono gravi inadempienze contrattuali.

Art. 21 - Elezione domicilio

Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Art. 22 - Trattamento dati personali

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente atto, sono trattati dall'Ente.

Art. 23 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente.

2. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. (Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.)

3. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità:

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Art. 24 - Dichiarazioni finali di legge

dell'operatore economico

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni provvede a fornire le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" - L'operatore economico in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Inoltre prende atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC e il codice unico di progetto (CUP).

Dichiarazione di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 25 - Adempimenti in materia antimafia

Il Comune ha richiesto, nei modi prescritti dalla legge vigente in materia di certificazione antimafia ovvero *l'informazione antimafia* che consiste

nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'Art. 67 del D.Lgs. 159/2011, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate, di cui all'Art. 84, comma 4., del D.Lgs. 159/2011, alla competente Prefettura, nei confronti dell'appaltatore. Il rilascio della certificazione negativa costituisce condizione risolutiva del presente contratto. =====

Art. 26 - Incompatibilità ex dipendenti

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il contraente – con la sottoscrizione del presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. =====

Art. 27 - Norma di comportamento di collaboratori

e/o dipendenti del contraente

Il contraente si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. =====

Art. 28 - Spese

Sono a carico del contraente tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di

legge. =====

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. =====

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). =====

Art. 29 - *Trattamento dei dati personali*

Il contraente dichiara di conoscere l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Il Comune informa il contraente che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capaccio Paestum, con sede in Capaccio Paestum, in via V. Emanuele n. 1 e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile interno" del suddetto trattamento è il RUP. =====

Art. 30 - *Norme di rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente contratto: da art. 1 ad art. 24. =====

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale, (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 modificata dal DM 22.2.2007). =====

Richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto elettronico
composto da n. ____ pagine per intero e parte della pagina __, del
quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo
conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono
come segue:

Il soggetto aggiudicatario, come sopra generalizzato, nella persona
del Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante con
firma autografa apposta in mia presenza acquisita digitalmente
mediante scanner;

il Responsabile del Comune nella persona del Dott. Ing. Carmine
Greco con firma autografa apposta in mia presenza acquisita
digitalmente mediante scanner.

Al presente atto viene attribuito il numero di repertorio in forma
cartacea, successivamente all'apposizione delle firme autografe delle
parti e dell'Ufficiale Rogante e, viene, ai sensi dell'Art. 52 bis L.
89/1913, successivamente firmato digitalmente da me Ufficiale
Rogante.

IL RESPONSABILE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'AFFIDATARIO

L'UFFICIALE ROGANTE